

**UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE****CLASSIFICAZIONE DI MEDICINALI PER USO UMANO AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 5 DEL  
DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 2012 N. 158 CONVERTITO NELLA LEGGE 8 NOVEMBRE  
2012 N. 189**

**Visti** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

**Visto** l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

**Vista** la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c);

**Visto** il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: "Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

**Visto** il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

**Visto** il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

**Visto** il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

**Visto** il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

**Visto** il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n.189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

**Visto** il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio Procedure centralizzate, di durata triennale;

**Visto** il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

**Vista** la determinazione del Sostituto del Direttore Generale n. 54 del 17.2.2023 di conferma alla dottoressa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con Determinazione direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera e) del D.M. n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

**Visto** l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

**Vista** la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 settembre 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1<sup>a</sup> agosto 2023 al 31 agosto 2023 che riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

**Visto** il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione Tecnico Scientifico (CTS) di AIFA in data 10, 11 e 12 ottobre 2023;

**Vista** la lettera dell'Ufficio Misure di Gestione del Rischio del 27/10/2023 (Prot.n. 00132553/P-2023-AIFA-UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educativo del prodotto medicinale TALVEY (talquetamab);

**Visti** gli atti di Ufficio;

### **DETERMINA**

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

- TALVEY

descritta in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Roma, 15/11/2023

**Il dirigente**  
(Dott. Adriana Ammassari)

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle decisioni della Commissione Europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

**Farmaco di nuova registrazione****TALVEY****Codice ATC - Principio Attivo: L01FX29 Talquetamab****Titolare:** JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V.**Cod. Procedura** EMEA/H/C/005864/0000**GUUE** 29/09/2023

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

**Indicazioni terapeutiche**

TALVEY in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da mieloma multiplo recidivato e refrattario che abbiano ricevuto almeno 3 precedenti terapie, compresi un agente immunomodulante, un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-CD38, e che abbiano mostrato progressione della malattia durante l'ultima terapia.

**Modo di somministrazione**

Il trattamento con TALVEY deve essere avviato e supervisionato da medici esperti nel trattamento del mieloma multiplo.

TALVEY deve essere somministrato da un operatore sanitario e da personale medico adeguatamente formato e con attrezzature mediche appropriate per gestire reazioni severe, comprese sindrome da rilascio di citochine (CRS, *Cytokine Release Syndrome*) e tossicità neurologica, tra cui la sindrome di neurotossicità associata a cellule effettrici immunitarie (ICANS, *Immune Effector Cell-Associated Neurotoxicity Syndrome*).

TALVEY è per uso sottocutaneo.

Il volume richiesto di TALVEY deve essere iniettato nel tessuto sottocutaneo dell'addome

(sede di iniezione preferibile). In alternativa, TALVEY può essere iniettato nel tessuto sottocutaneo di altre zone (per es., la coscia). Se sono necessarie iniezioni multiple, le iniezioni di TALVEY devono essere effettuate ad almeno 2 cm di distanza tra loro.

TALVEY non deve essere iniettato in zone con tatuaggi o cicatrici o dove la pelle è arrossata, livida, dolente, dura o non intatta.

Per le istruzioni sulla manipolazione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

#### **Confezioni autorizzate:**

<b>EU/1/23/1748/001</b>	<b>AIC:050827017</b>	<b>/E</b>	<b>In base 32:</b>	<b>1JH3S9</b>
2 mg/ml - Soluzione iniettabile - Uso Sottocutaneo - Flaconcino (vetro) 1.5 ml - 1 flaconcino				
<b>EU/1/23/1748/002</b>	<b>AIC:050827029</b>	<b>/E</b>	<b>In base 32:</b>	<b>1JH3SP</b>
40 mg/ml - Soluzione iniettabile - Uso Sottocutaneo - Flaconcino (vetro) 1 ml - 1 flaconcino				

#### **Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

- **Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)**

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione Europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 *quater*, paragrafo 7, della Direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

#### **Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale**

- **Piano di gestione del rischio (RMP)**

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

- su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;
- ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
- **Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio**

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che, in ogni Stato membro in cui viene commercializzato TALVEY, tutti i pazienti/le persone che si prevede utilizzeranno talquetamab abbiano a disposizione/ricevano la scheda per il paziente che illustra e spiega ai pazienti i rischi della CRS e di tossicità neurologiche, tra cui ICANS. La scheda per il paziente include anche un messaggio di avvertimento per gli operatori sanitari che hanno in cura il paziente che sta ricevendo talquetamab.

La scheda per il paziente deve includere i seguenti messaggi chiave:

- una descrizione dei segni e sintomi principali della CRS e tossicità neurologiche, tra cui ICANS;
- una descrizione dei casi in cui è necessario rivolgersi con urgenza a un medico o ricevere assistenza, qualora dovessero insorgere segni e sintomi di CRS o tossicità neurologiche, tra cui ICANS;
- un promemoria per informare i pazienti di rimanere vicini a una struttura sanitaria per 48 ore dopo la somministrazione di tutte le dosi previste dallo schema di somministrazione incrementale
- dati di contatto del medico prescrittore.

#### Programma di formazione per gli operatori sanitari

Prima del lancio di talquetamab in ogni Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare il contenuto e il formato del materiale formativo con l'autorità nazionale competente.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che, in ogni Stato membro in cui viene commercializzato talquetamab, a tutti gli operatori sanitari che si prevede prescriveranno o somministreranno talquetamab venga fornito un materiale formativo medico per:

- istruire sul rischio di tossicità neurologica, tra cui ICANS, e fornire le raccomandazioni per contribuire a minimizzare il rischio, comprese le informazioni sulla frequenza, la severità e il tempo di insorgenza osservate nei pazienti che hanno già ricevuto il trattamento con talquetamab
- facilitare l'identificazione della tossicità neurologica, tra cui ICANS
- facilitare la gestione della tossicità neurologica, tra cui ICANS
- facilitare il monitoraggio della tossicità neurologica, tra cui ICANS
- garantire che le reazioni avverse siano segnalate in modo adeguato e appropriato

#### **Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni**

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni; pertanto, ai sensi dell'articolo 14-*bis* del Regolamento 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Tempistica
<p>Al fine di confermare l'efficacia e la sicurezza di talquetamab in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario, che hanno ricevuto almeno tre terapie precedenti, tra cui un agente immunomodulante, un inibitore del proteasoma, e un anticorpo anti-CD38, e nei quali si è verificata una progressione della malattia durante o dopo l'ultima terapia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i risultati dello studio 64407564MMY3002, uno studio randomizzato di fase 3 che confronta talquetamab per via sottocutanea in associazione a daratumumab per via sottocutanea e pomalidomide (Tal-DP) o talquetamab per via sottocutanea in associazione a daratumumab per via sottocutanea (Tal-D) rispetto a daratumumab per via sottocutanea, pomalidomide e desametasone (DPd), in pazienti con mieloma multiplo recidivato o refrattario.</p>	<p>aprile 2027</p>
<p>Al fine di caratterizzare ulteriormente la sicurezza a lungo termine in pazienti con mieloma multiplo che hanno ricevuto almeno tre terapie precedenti, compreso un agente immunomodulante, un inibitore del proteasoma (PI) e un anticorpo anti-CD38, e nei quali si è verificata una progressione della malattia durante o dopo l'ultima terapia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare la relazione aggiornata dello studio 64407564MMY1001, uno studio di fase 1/2, condotto per la prima volta sugli esseri umani, in aperto, con dosi incrementali di talquetamab, un anticorpo bispecifico umanizzato GPRC5D x CD3, in pazienti con mieloma multiplo recidivato o refrattario</p>	<p>settembre 2024</p>

**Regime di prescrizione:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).